



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA.**

L'anno duemiladieci, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, nato a Salerno, il 29.12.1968, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 15.12.2010 e la Regione Lombardia (codice fiscale 80050050154) con sede in Milano, viale Restelli, di seguito indicata per brevità come "Regione", rappresentata dal dr Francesco Maria Foti, nato a Melito di Porto Salvo (RC), l'8.10.1966 in qualità di Dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

PREMESSO CHE

- il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 46, comma 1, lett. d), ha attribuito al Ministero le competenze in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle politiche di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione, e vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
- il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", ha attribuito alla Direzione Generale dell'Immigrazione, tra le altre,



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

- le funzioni di coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
- il D. L.vo 23.12.1997, n. 469, recante "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", ha attribuito alle Regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro;
 - il D. L.vo 10.09.2003, n. 276, recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.2.2003, n. 30*", individua, tra le finalità, la realizzazione di un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro;
 - il D. L.vo 25.07.1998, n. 286, recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 42, prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
 - il Ministero, con le risorse affluenti sul capitolo di spesa relativo al Fondo nazionale per le politiche migratorie, a seguito del



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

- provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, attua gli interventi di integrazione sociale cui all'art. 42 del d.lgs. 286/1998;
- il D.L. 1 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini di partecipazione italiana a missioni internazionale*", all'articolo 1-ter ha previsto la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare di cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
 - il Libro bianco sul futuro del modello sociale "*La vita buona nella società attiva*", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.5.2009, individua nel lavoro l'ambito nel quale si misura la riuscita dell'integrazione sociale, riconoscendo, nello specifico, agli immigrati il compito di contribuire al benessere sociale attraverso la propria attività lavorativa;
 - le "*Linee guida per la formazione 2010*" del 17.02.2010, individuate nell'ambito dell'Intesa Governo, Regioni Province Autonome e Parti sociali, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di risorse finanziarie atte ad assicurare la successiva sostenibilità degli interventi programmati destinati alla formazione, al fine di conseguire, sul mercato del lavoro locale, il consolidamento sistemico delle misure volte a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché di



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

- quelle volte a contrastare la formazione del lavoro sommerso, con particolare riguardo alla popolazione immigrata.
- la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2010 emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.3.2010 annovera tra le priorità politiche del Ministero l'integrazione dei cittadini extracomunitari, nell'ambito della quale il Ministero medesimo è chiamato ad adoperarsi ad una corretta e specifica gestione del rapporto di lavoro nel pieno rispetto dei tre principi fondamentali del lavoro: salute e sicurezza, apprendimento continuo ed equa remunerazione, concorrendo ad accompagnare, specificamente, unitamente alle altre Amministrazioni coinvolte, l'emersione di tutti coloro che da tempo nel paese risultano irregolarmente occupati nello svolgimento dei servizi alla famiglia e alla persona;
 - il Piano per l'integrazione nella sicurezza "*Identità e incontro*", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;
 - il Piano triennale per il lavoro "*Liberare il lavoro per liberare i lavori*" del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 luglio



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

- 2010 prevede tra gli obiettivi sostanziali il diritto ad ambienti di lavoro sicuri, al compenso equo e all'incremento delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita;
- il Ministero, con nota n. 4736 del 29.11.2010, ha manifestato alle Regioni del centro-nord e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad € 7.000.000,00, alla realizzazione di un programma nazionale di qualificazione dei servizi alla persona, che possa garantire alle famiglie e agli assistenti familiari qualità dei servizi, facilitazioni nell'accesso agli stessi, nella relativa gestione, prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, e qualificazione degli addetti alle attività di cura e sostegno alla persona e alle famiglie;
 - analoga iniziativa verrà sviluppata dal Ministero sui territori delle regioni ob. Convergenza nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "*Governance e azioni di sistema*";
 - con la medesima nota è stato comunicato il piano di riparto delle risorse finanziarie statali destinate alle Regioni e alle Province autonome, articolato su di una quota fissa attribuita a tutte le Amministrazioni aderenti ed una quota variabile, da ripartire proporzionalmente fra le Amministrazioni aderenti che assicureranno un proprio cofinanziamento al programma in parola;
 - la Regione ha formalmente aderito all'iniziativa;
 - con la successiva nota n. 4947 del 15.12.2010 il Ministero ha provveduto, alla luce delle adesioni formalizzate, alla

AL

AL



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

rideterminazione del riparto delle risorse disponibili, sulla base dei criteri enunciati nella precedente nota del 29.11.2010;

- l'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della *capacity building* e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- per quanto concerne nello specifico le politiche per l'immigrazione, la realizzazione di una piena integrazione sociale degli stranieri richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
- appare opportuno, in considerazione dell'aumento di domanda di servizi alla persona, attivare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli attori già operanti sul territorio, interventi volti a favorire l'incrocio domanda-offerta di lavoro di servizi socio-assistenziali domiciliari;
- l'attivazione dei predetti interventi deve svilupparsi in un'ottica di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarietà degli interventi medesimi;

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un sistema integrato di azioni finalizzate alla qualificazione dei servizi di cura e di assistenza alla persona, all'erogazione di servizi socio-assistenziali domiciliari da parte dei lavoratori immigrati, all'attivazione di percorsi di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore e alla promozione di misure di contrasto al lavoro sommerso.

Il programma persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare la capacità di *governance* e di programmazione in materia di servizi alla persona;
- b) migliorare l'efficacia delle reti dei servizi già esistenti nei territori di riferimento;
- c) attivare percorsi di qualificazione professionale degli assistenti familiari;
- d) favorire l'incrocio domanda-offerta di lavoro attraverso il



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

coinvolgimento dei Servizi per l'Impiego, delle associazioni datoriali e del privato sociale;

e) promuovere la crescita di un mercato del lavoro regolare;

g) diffondere reti di servizi per il lavoro dedicati su tutto il territorio, con possibilità di espanderle con altri interventi su tutto il territorio nazionale, condividendo sistemi informativi e gestionali per l'incontro domanda-offerta, con l'obiettivo di facilitare l'accesso e la reperibilità di prestazioni a ore, a tempo determinato e indeterminato.

ARTICOLO 3

ATTIVITA'

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate e degli organismi del terzo settore.

Il Ministero si impegna ad assicurare il coordinamento degli interventi attuativi in coerenza con gli obiettivi individuati dal presente accordo, nonché a fornire il supporto alla Regione nella definizione del piano operativo delle azioni da realizzare nell'esecuzione del presente accordo, recante, tra l'altro, l'individuazione dei soggetti attuatori.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili

a:

- a) coordinamento istituzionale;
- b) sviluppo delle reti di servizi;
- c) matching domanda/offerta di lavoro;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

corrisposta alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo indicato al precedente art. 3, comma 2, da effettuarsi entro 9 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della registrazione del decreto ministeriale di approvazione di cui all'articolo 4, comma 2, pena decadenza dal finanziamento.

Il saldo, nella misura massima del restante 25% del finanziamento previsto, pari ad € 108.750,00 (centoottomilasettecentocinquanta-euro/00) sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio, di cui all'articolo successivo.

Il finanziamento di cui al comma 1 potrà essere integrato da ulteriori € 1.924.000,00 (unmilionenovecentoventiquattromilaeuro/00), derivanti dal riparto della quota variabile delle risorse statali citata nella nota richiamata in premessa, che sarà erogata, in un'unica soluzione, ad avvenuta acquisizione della comunicazione dell'impegno contabile del cofinanziamento regionale, nella misura minima di € 1.179.500,00 (unmilionecentosettantanovemilacinquecentoeuro/00), da assumersi entro il termine di cui al precedente comma 3.

Il finanziamento ministeriale di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente incrementato dalla redistribuzione proporzionale delle risorse statali non utilizzate dalle Amministrazioni regionali non cofinanziatarie.

ARTICOLO 6

RELAZIONE FINALE, MONITORAGGIO E

RENDICONTAZIONE



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

- d) assistenza, informazione e consulenza nella gestione del rapporto di lavoro;
- f) assistenza alle famiglie per necessità di sostituzioni temporanee dell'assistente familiare;
- g) formazione degli addetti alle attività di cura e sostegno alla persona e alla famiglia;
- h) pubblicizzazione e diffusione del programma.

ARTICOLO 4

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento, a titolo di quota fissa, di € 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemilaeuro/00).

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul conto Tesoreria n. 30268, intestato alla Regione, presso la Banca d'Italia.

La prima rata, corrispondente al 75% del suddetto finanziamento, pari ad € 326.250,00 (trecentoventiseimiladuecentocinquantaeuro/00) sarà



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione delle iniziative realizzate in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo, in conformità alle linee guida individuate dal Ministero.

ARTICOLO 7

PUBBLICITÀ

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che il programma è stato finanziato dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

La produzione del materiale informativo e pubblicitario sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero, da rilasciarsi secondo modalità che saranno indicate nelle linee guida citate al precedente art. 6, ultimo comma.

ARTICOLO 8

**INADEMPIENZE E MANCATA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA**

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

dei poteri sostituiti in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata attuazione dell'intero programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, erogato, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 9

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto, redatto in quattro originali, si compone di dodici facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PER IL MINISTERO

(dr. Alessandro Lombardi)

PER LA REGIONE

(dr. Francesco Maria Foti)